

Democrazia nelle Regole

Via Ugo Ojetti 408, A/2 - 00137 Roma - C.F.97278490582

Tel/Fax. 06.8274120 - Numero Verde 800.628134 - 3345027275

email: info@democrazianelleregole.it - web www.democrazianelleregole.it

STATUTO

Art. 1 – Denominazione.

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile e della legislazione di settore, l'Associazione senza fini di lucro apartitica denominata "Democrazia nelle Regole". L'Associazione aspira ad essere considerata "di promozione sociale" ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, in caso di iscrizione nei registri previsti da dette leggi, aggiungerà nella propria denominazione le indicazioni ivi previste senza che ciò comporti modifiche statutarie.

Art. 2 – Sede.

1. L'Associazione ha la sede legale in Roma, via Ugo Ojetti n.408, scala A, interno 2.

2. Il trasferimento della sede legale non comporta obbligo di modifica statutaria.

Art. 3 – Durata.

1. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e può essere sciolta

per volontà unanime dei soci o per impossibilità di funzionamento.

Art. 4 – Scopi dell'Associazione ed attività diverse.

1. Scopo dell'Associazione è la promozione la cultura della legalità e, conseguentemente, la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; per far ciò l'Associazione esercita in via prevalente le seguenti attività di interesse generale:

a) Sensibilizzare i cittadini alla Legalità, intesa come conoscenza e rispetto delle Regole che presidiano una società civile, prendendo le mosse dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal testo costituzionale europeo; sensibilizzare i cittadini al controllo sul buon andamento della Pubblica Amministrazione e sulla trasparenza e correttezza degli atti amministrativi e dei rapporti tra le Istituzioni, sia nazionali che locali, ed i cittadini medesimi, intraprendendo all'uopo ogni azione concretamente idonea alla effettiva realizzazione di tali valori, dovendosi intendere in particolare trasparenza, correttezza e buon andamento pubblici quali diritti dei singoli e della collettività. L'Associazione opera quale Osservatorio sulla Legalità, la Giustizia ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione e più in generale sul rispetto, nei vari corpi sociali, delle Regole democratiche previste e garantite ai cittadini dall'ordinamento della Repubblica;

b) Promuovere ed assecondare l'attività dello Stato nella tutela concreta dei diritti civili dei cittadini laddove tali diritti siano stati violati per mancato rispetto delle Regole democratiche sancite nella Costituzione della Repubblica e nell'ordinamento giuridico in genere con conseguenti pregiudizi sia di natura patrimoniale che personale; corroborare all'uopo l'attività dello Stato e delle

Istituzioni nel garantire la Legalità nella Pubblica Amministrazione, con azioni a tutela del diritto costituzionale di ogni cittadino alla trasparenza ed al buon andamento pubblici nonché del diritto alla piena legittimità degli atti pubblici coerentemente con l'affidamento che la collettività ripone nell'azione pubblica;

c) Tradurre i concetti da un linguaggio tecnico - giuridico ad un altro più accessibile a tutti, in modo da venire incontro a chi intende allargare e/o approfondire le proprie conoscenze nel mondo giuridico, anche attraverso pubblicazioni associative dirette ai soci ed al pubblico. L'attività ha come destinatari tutti i membri della società civile ed in particolare anziani, studenti, docenti, professionisti, enti pubblici e pubbliche amministrazioni, anche locali, persone fisiche e giuridiche private; particolare cura viene rivolta al mondo della conoscenza giuridica nelle scuole, nelle università, nei centri di specializzazione e nelle organizzazioni pubbliche e private;

d) Interpretare e far conoscere il profilo culturale-istituzionale della composita realtà nazionale nelle sue diverse articolazioni (storica, politica, economica, giuridica e burocratica, ma anche artistica, e monumentale), favorendo la conoscenza dei luoghi dell'organizzazione pubblica territoriale e l'utilizzazione dei servizi territoriali sia pubblici che privati, anche attraverso pubblicazioni associative dirette ai soci ed al pubblico;

e) Tutelare quelle categorie di soggetti che spesso vengono emarginati e che soffrono prevaricazioni (da organizzazioni malavitose e non solo) per difetto di consapevolezza dei propri diritti e/o per difficoltà a farli concretamente valere a cagione della relativa debolezza economica; l'attività è volta al sostegno delle vittime di criminalità organizzata, racket e usura attraverso percorsi di sensibilizzazione rispetto a tali fenomeni e promozione di campagne educative e

supporto delle vittime nel ricorso alla denuncia degli autori dei reati.

2. *Tutte le attività in contrasto con gli scopi sociali sono espressamente vietate.*

3. *L'Associazione persegue le finalità sociali nell'ottica della promozione di un rinnovato civismo attivo e democratico; opera in modo assiduo e costante per il raggiungimento degli scopi, lavorando senza sosta per un assetto della società civile trasparente, organizzato e nelle Regole.*

4. *L'Associazione interviene, in via sia giudiziaria che stragiudiziaria, in difesa dei cittadini che comunque siano rimasti vittime di una ingiustizia, all'espresso fine di garantire ad essi una concreta ed efficace difesa legale, comprensiva dell'eventuale ristoro del danno subito, con particolare riferimento alla tutela legale dei valori di equità, correttezza e trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con peculiare e specifico riguardo alle materie della Sanità, della Giustizia, della Sicurezza, dei Trasporti, dell'Edilizia Urbanistica e dell'Ambiente. L'Associazione assicura la difesa in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie e stragiudiziarie, degli interessi statutari meglio specificati nei precedenti punti a), b) ed e), se del caso anche promuovendo azioni collettive in sede civile ed amministrativa, nonché costituendosi parte civile in sede penale;*

5. *L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'oggetto sociale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al comma 1, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa di volta in volta vigente.*

Art. 5 – Soci

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro, donne e uomini di incensurabile condotta civile e morale, che accettano gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni, che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il relativo raggiungimento. Non possono essere soci coloro i quali abbiamo tenuto comportamenti contrari alla legge, allo statuto, alla probità, alla rettitudine, o comunque in contrasto con gli interessi e gli scopi dell'Associazione.

2. Possono essere soci soltanto persone fisiche; tutti gli altri soggetti di diritto, persone giuridiche o no, pubblici o privati, possono instaurare con l'Associazione relazioni di amicizia e siglare protocolli di intesa.

3. L'Associazione è costituita da soci studenti, soci non professionisti e soci giuristi professionisti. Si può appartenere ad una sola tra le categorie elencate nel presente comma. I c.d. "soci ad honorem" non fanno parte dell'Associazione e vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio direttivo in considerazione di particolari meriti acquisiti in campo umano, artistico, tecnico e professionale.

4. Sono soci studenti coloro che - non avendo ancora raggiunto il trentesimo anno di età - stiano completando le scuole secondarie di secondo grado ovvero stiano compiendo un percorso di studi finalizzato al conseguimento della prima laurea o comunque un corso di studi professionale parificato.

5. Sono soci non professionisti coloro che non rientrano in alcuna specifica categoria.

6. Sono soci giuristi professionisti coloro che, laureati in giurisprudenza, svolgano dal almeno due anni un'attività lavorativa in ambito giuridico e

dunque, esemplificativamente, avvocati, notai, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione.

7. Per divenire soci gli aspiranti, avvalendosi dei modelli messi a disposizione sul sito istituzionale dell'Associazione, presentano domanda autocertificando l'assenza di carichi penali pendenti; il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione della domanda nella prima riunione utile, anteriormente alla quale decide il Presidente dell'Associazione in via provvisoria e salva ratifica. La decisione viene comunicata all'aspirante socio per e-mail o con altro mezzo idoneo.

8. Il Tesoriere cura l'aggiornamento dell'apposito Registro soci in formato digitale.

9. La quota associativa non è rivalutabile, non è restituibile né trasmissibile e viene aggiornata dal Consiglio Direttivo con cadenza periodica e resa pubblica su apposita sezione del sito internet istituzionale. Il Consiglio Direttivo può prevedere determinati casi che giustificano una riduzione della quota associativa ovvero concedere singole riduzioni a fronte di specifiche esigenze individuali.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto di:

- prendere visione, previo appuntamento, dei documenti che riguardano l'Associazione;

- partecipare, con le modalità e i limiti previsti dal presente Statuto e dai relativi regolamenti, alle assemblee indette dall'Associazione;

- esprimere la loro candidatura alle cariche sociali, avendone i requisiti previsti dal presente Statuto;

- partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione;

- usufruire dei servizi dell'Associazione nei termini e nei modi stabiliti con apposito regolamento.

2. Tutti i soci hanno l'obbligo di:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione;

b) versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa;

c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

3. Lo status di Magistrato della Repubblica non consente l'assunzione di cariche all'interno dell'Associazione e, nel caso sia acquisito successivamente rispetto all'assunzione di una carica, ne comporta l'immediata ed automatica decadenza.

Art. 7 – Recesso, esclusione e perdita della qualità di socio

1. Lo status di socio non è trasferibile e si perde:

a) per dimissioni, da presentarsi al Consiglio Direttivo per iscritto;

b) per mancato pagamento della quota associativa annuale;

c) per radiazione deliberata dall'Assemblea, allorché il socio abbia commesso, anche prima di divenire socio e ciò sia stato scoperto successivamente all'ammissione, azioni o tenga comportamenti contrari alla legge, allo statuto, alla probità, alla rettitudine, o comunque in contrasto con gli interessi e gli scopi dell'Associazione;

d) per decesso.

2. La quota associativa annuale si riferisce, sempre e in ogni caso, all'anno solare in corso al momento del versamento. Dall'anno solare successivo rispetto a quello di ammissione all'Associazione, per mantenere ininterrottamente la qualifica di socio è necessario versare la quota annuale entro il 31 gennaio di ogni anno; in caso di mancato rinnovo nel predetto termine, si perde lo status di socio ai sensi della precedente lettera b), ma il successivo versamento della quota associativa fa riacquisire lo status di socio senza che sia necessario ripresentare una nuova domanda al Consiglio Direttivo purché avvenga entro due anni dalla precedente scadenza.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi centrali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;*
- b) il Consiglio Direttivo;*
- c) il Presidente dell'Associazione;*
- d) il Tesoriere;*
- e) il Coordinatore nazionale;*
- f) il Presidente dell'Assemblea dei soci.*

2. Sono organi territoriali dell'Associazione, con esclusive funzioni di coordinamento territoriale interno, le “domi”, rispettivamente, regionali, provinciali e comunali. Le “domi” sono affidate a “cives” del territorio di riferimento. Ogni “domus”, rispettivamente regionale, provinciale e comunale è affidata al coordinamento di due “cives primi”, di diverso sesso, da intendersi quali “primi inter pares” individuati progressivamente dall'Associazione tra

persone collaborative, in buona fede e di buona volontà, e nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Nelle fasi di vacanza, il coordinamento della singola "domus" è affidato al Consiglio Direttivo. Le iniziative promosse da ciascuna "domus" di livello territoriale sono preventivamente sottoposte per l'approvazione al Consiglio Direttivo. I "cives primi" di tutti i livelli territoriali si riuniscono almeno una volta ogni tre anni negli Stati Generali di coordinamento di DnR, su convocazione del Consiglio Direttivo. Possono essere attivate, in via sperimentale, "domi" anche al di fuori del territorio nazionale, che soggiacciono al regime di cui al presente comma.

3. Lo Statuto prevede specifici requisiti per l'elezione ad alcune cariche associative, derogabili solo con voto unanime dell'Assemblea. Tutte le cariche sono rinnovabili senza limiti. Salvo il caso di decadenza o revoca, fino a che non intervenga una nuova nomina tutte le funzioni sono svolte in regime di "prorogatio".

4. Decade automaticamente dalla carica rivestita il socio che perde, anche temporaneamente, il pertinente "status". In caso di revoca l'Assemblea procede contestualmente a nuova nomina e, nel caso che si tratti di decadenza di un membro elettivo del Consiglio Direttivo, la carica dura solo fino alla scadenza già fissata per gli altri membri elettivi del Consiglio stesso.

Art. 9 – Assemblea dei Soci e Presidente dell'Assemblea.

1. L'Assemblea generale dei soci si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente dell'Assemblea:

a) nei casi previsti dallo Statuto;

b) in ogni momento, allorché il presidente dell'Assemblea lo ritenga necessario;

c) quando sia richiesto da almeno il 30% dei soci;

d) quando lo richieda il Presidente dell'Associazione.

2. Essa può riunirsi anche in seduta straordinaria per deliberare sulle particolari materie di cui al successivo comma 5, su convocazione del presidente dell'Assemblea ovvero del Presidente dell'Associazione.

3. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a mezzo avviso pubblico sul sito internet istituzionale dell'Associazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione curando che l'avviso resti visibile nella home page per tutti i giorni antecedenti alla data dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, in accordo con il Presidente dell'Associazione, può prevedere che l'Assemblea si svolga anche in un giorno festivo quando ritiene che questo possa facilitare la partecipazione degli associati.

4. L'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio entro il 30 del mese di maggio di ogni anno, unitamente al pertinente bilancio preventivo; delibera inoltre sulle seguenti materie:

a) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

b) nomina e revoca degli organi centrali dell'Associazione, stabilendo, di volta in volta, il numero dei Coordinatori nazionali;

c) radiazione dei soci;

d) nomina e revoca, su proposta del Consiglio Direttivo, dei cives primi delle domi territoriali;

e) finanziamento di spese non previste nel bilancio preventivo, laddove di importo superiore al 20 % (venti per cento) delle entrate previste per l'anno solare in corso;

f) spostamento della sede legale dell'Associazione;

g) ogni altra questione ad essa rimessa secondo le modalità previste dallo Statuto o da norme inderogabili di cui al citato d.lgs. 117/17.

5. L'Assemblea generale dei soci, riunita in seduta straordinaria, approva le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo. Delibera altresì sullo scioglimento dell'Associazione, ma per tale decisione è necessario il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei soci.

6. L'Assemblea generale dei soci, riunita sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera validamente, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci. Qualora il quorum non fosse raggiunto, in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Salvo non sia richiesta una maggioranza diversa in relazione al singolo argomento in discussione, sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea generale, riunita in sede ordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, il voto del presidente dell'Assemblea vale doppio. L'Assemblea generale, riunita in sede straordinaria, delibera sempre con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. In caso di arrotondamenti il voto del presidente dell'Assemblea vale doppio.

7. Ai fini della notifica agli assenti, il verbale viene pubblicato sull'area riservata del sito internet istituzionale dell'Associazione ed ivi rimane visibile per 5 giorni.

8. Il presidente dell'Assemblea viene eletto dall'Assemblea e dura in carica

per cinque anni, salve dimissioni o revoca da deliberarsi all'unanimità dei votanti. Egli viene scelto tra coloro che siano soci ininterrottamente da almeno un anno. Il presidente dell'Assemblea definisce l'ordine del giorno; convoca e presiede l'Assemblea dei soci; cura che i lavori si svolgano in modo corretto, ordinato e celere. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Tesoriere.

9. Il presidente dell'Assemblea interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; può esprimere parere non vincolante sulle deliberazioni del Consiglio stesso che, in tal caso, possono essere rimesse all'Assemblea ordinaria dei Soci, salva l'adozione da parte del Consiglio Direttivo di provvedimenti provvisori.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri di diritto e da tre membri eletti dall'Assemblea in modo che sia assicurata la presenza di un rappresentante per ogni categoria di soci.

2. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Tesoriere, il Coordinatore nazionale, il Presidente dell'Associazione.

3. I membri elettivi del Consiglio Direttivo durano in carica due anni; in caso di necessità, l'Assemblea, all'unanimità, può rinunciare alla nomina del rappresentante di qualche categoria di soci.

4. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci;

b) approvare i regolamenti dell'Associazione;

c) approvare gli accordi quadro tra l'Associazione e terzi che attivino collaborazioni durevoli nel tempo;

d) proporre all'Assemblea la nomina dei "cives primi" territoriali di cui all'art. 4, comma 4, approvarne preventivamente le iniziative e convocare i pertinenti Stati Generali di coordinamento;

e) determinare la quota associativa annuale dell'Associazione – concedendo eventuali agevolazioni generali o individuali – e la relativa modalità di versamento, nonché l'eventuale contributo straordinario per spese non previste nel bilancio preventivo, nei limiti di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettera e);

f) proporre all'Assemblea eventuali modifiche dell'atto costitutivo o lo spostamento della sede legale;

g) sospendere temporaneamente i soci in attesa della decisione dell'Assemblea sulla radiazione degli stessi.

5. Il Presidente dell'Associazione definisce l'ordine del giorno e presiede il Consiglio Direttivo curando che i lavori si svolgano in modo corretto, ordinato e celere. Il Coordinatore nazionale, su impulso del Presidente dell'Associazione, convoca, almeno una volta all'anno, il Consiglio Direttivo a mezzo mail almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione, dandone notizia anche al presidente dell'Assemblea perché possa esercitare le sue prerogative ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9.

6. Il Consiglio Direttivo delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare anche in assenza di convocazione, sempre che nessun membro avente diritto di voto si opponga, qualora si trovino riuniti i componenti, anche senza

l'intervento del presidente dell'Assemblea; in tal caso il verbale della riunione viene trasmesso senza ritardo al presidente dell'Assemblea. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità il voto del Presidente dell'Associazione vale doppio.

Art. 11 – Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione dirige l'Associazione a norma dello Statuto, esercitando ogni facoltà che non sia espressamente riservata ad altri organi associativi; in casi di necessità e urgenza, ad eccezione delle decisioni riservate all'Assemblea straordinaria, può prendere decisioni provvisorie fin quando non intervenga l'organo competente che deve essere immediatamente avvisato della decisione interinale adottata: nel caso in cui l'organo sia collegiale, l'avviso deve essere dato a chi è incaricato di convocarlo. In ogni evenienza, è il legale rappresentante dell'Associazione e resta in carica per tre anni dalla nomina, salve dimissioni o revoca da deliberarsi all'unanimità dei votanti.

2. Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i soci giuristi professionisti che appartengano a tale categoria sociale ininterrottamente da almeno tre anni.

3. Il Presidente dell'Associazione è l'unico organo con potere di spesa ed è responsabile del buon andamento finanziario dell'Associazione. Per le obbligazioni sociali risponde personalmente in caso di spese non previste nel bilancio preventivo o non approvate, successivamente, in quello consuntivo. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo finché non sia approvato il relativo bilancio.

4. Il Vice Presidente, nominato dall'Assemblea, sostituisce il Presidente dell'Associazione in caso di assenza o di impedimento. Salvo che l'Assemblea non ritenga, a maggioranza semplice, di revocare il Vice Presidente, ogni volta che si procede, per qualsiasi motivo, ad una nuova elezione del Presidente si procede, contestualmente, a nominare il nuovo Vice Presidente.

5. Il Presidente dell'Associazione può delegare la propria firma a qualsiasi socio di sua fiducia per l'espletamento di determinati atti a valenza esterna.

6. Il Presidente dell'Associazione, per la gestione interna della compagine, può farsi aiutare da taluni soci, anche non membri del Consiglio Direttivo, ai quali attribuisce competenza generale su determinate aree di attività o competenza speciale con riferimento a singoli affari; in ogni caso, i soci che coadiuvano il Presidente dell'Associazione non assumono alcun autonomo potere decisionale o amministrativo. Delle deleghe di cui al presente comma viene data notizia sul sito internet istituzionale dell'Associazione a cura del Coordinatore nazionale. Ciascun socio, nell'espletamento della delega, risponde in modo diretto ed esclusivo al Presidente dell'Associazione, il quale resta unico amministratore e responsabile nei confronti dell'Associazione e dei terzi, fatte salve le eventuali responsabilità nei rapporti interni con il delegato.

7. Il Presidente dell'Associazione, a suo insindacabile giudizio e qualora lo ritenga necessario, utile od anche solo opportuno al fine di un migliore perseguimento degli scopi associativi, può proporre al Consiglio direttivo la nomina fino a un massimo di tre Presidenti Onorari con funzioni meramente consultive e comunque non gestionali o rappresentative, che resteranno in carica fino a revoca decisa, su proposta del Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, è incaricato della riscossione delle entrate, dell'aggiornamento del libro dei soci ed ha funzione di controllo delle spese dell'Associazione; in accordo con il Presidente dell'Associazione redige il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea. Qualora dovessero ricorrere i presupposti di legge per la necessaria individuazione di un organo di controllo, il Tesoriere assume tale qualifica; in questo caso, qualora il Tesoriere in carica non abbia i requisiti di legge per ricoprire tale ruolo, si procede ad immediata sostituzione.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti di controllo delle spese, il Tesoriere può solo visionare i documenti contabili e i movimenti finanziari dell'Associazione senza poter impedire alcun tipo di spesa, la cui decisione resta prerogativa del Presidente dell'Associazione. Il Tesoriere, qualora lo ritenga opportuno, riferisce gli esiti dei suoi controlli agli organi dell'Associazione.

2. Il Tesoriere è eletto per due anni, salve dimissioni o revoca da deliberarsi all'unanimità dei votanti, e viene scelto tra coloro che siano soci ininterrottamente da almeno un anno. In caso di impedimento, decadenza o comunque vacanza della carica, le funzioni di Tesoriere sono esercitate dal membro elettivo del Consiglio Direttivo con anzianità sociale più elevata.

Art. 13 – Il Coordinatore nazionale

1. Il Coordinatore nazionale supporta il Presidente dell'Associazione nel coordinare le diverse attività associative; cura il collegamento tra le domi

territoriali e gli organi associativi centrali; svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; convoca il Consiglio Direttivo e cura la preparazione dello stesso; controlla l'aggiornamento del sito internet istituzionale dell'Associazione.

2. A scelta dell'Assemblea potranno essere nominati uno o, preferibilmente, due Coordinatori nazionali, che in tale ultimo caso dovranno essere di sesso diverso.

3. Il Coordinatore nazionale è eletto per due anni, salve dimissioni o revoca da deliberarsi all'unanimità dei votanti, e viene scelto tra; coloro che siano soci ininterrottamente da almeno un anno. In caso di impedimento, decadenza o comunque vacanza della carica, le funzioni di Coordinatore nazionale sono esercitate dal Presidente dell'Associazione.

Art. 14 – Mezzi finanziari

1. L'Associazione, per realizzare le proprie finalità, si avvale di una propria dotazione finanziaria alimentata dalle quote associative, ordinarie e straordinarie, versate dagli associati, dai contributi volontari degli associati, dalle liberalità esterne e dai contributi di Enti Pubblici o privati, dagli utili derivanti da eventuali attività secondarie e strumentali.

2. Le risorse economiche dell'Associazione saranno depositate presso un conto corrente bancario.

3. E' fatto espresso divieto di distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili, fondi, riserve o capitale.

4. Eventuali utili sono destinati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità

associative.

5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un'associazione del Terzo settore individuata dall'Assemblea tra quelle che abbiano fini analoghi a Democrazia nelle Regole.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme in tema di associazioni non riconosciute previste dal Codice civile, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.